

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

DISCIPLINARE DI GARA

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI LAVORI CONNESSI ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE E DI ADEGUAMENTI CONSERVATIVI DI REPARTI DEI PRESID OSPEDALIERI S. CROCE E A. CARLE

CIG: B1FEB402A0

PREMESSA

Con determinazione del Dirigente della S. C. Tecnico n. 952 del 3 giugno 2024, questa Amministrazione ha deciso di procedere alla conclusione di un accordo quadro, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 (Codice), inerente i lavori connessi all'installazione di apparecchiature sanitarie e di adeguamento conservativi di reparti dell'Azienda Ospedaliera, conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministero della Transazione Ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 6 agosto 2022, n. 183.

L'aggiudicazione avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) e dell'art. 71 del Codice.

Ai sensi dell'allegato I.3 del Codice, il termine per la conclusione della gara è di cinque mesi dalla pubblicazione del bando di gara, fino all'aggiudicazione alla migliore offerta e non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito del provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Cuneo (codice NUTS: ITC16).

Il Codice Unico Intervento (CUI) è: L01127900049202300001.

Il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Dott. Ing. Gian Mario Ramello.

Il punto di contatto è la S.S. Gare di lavori e servizi tecnici, Corso Carlo Brunet, 19/A, Cuneo; e-mail: ss.gare@ospedale.cuneo.it; telefono: 0171 643431 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12).

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite la piattaforma "Sintel" di proprietà dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.a. (ARIA) della Regione Lombardia, accessibile all'indirizzo: www.ariaspa.it.

L'utilizzo della piattaforma comporta l'accettazione tacita di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti, tramite le comunicazioni sulla piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e alle prescrizioni tecnico- informatiche.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito <http://www.ospedale.cuneo.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare e allegati A e B;
- c) documento di gara unico europeo (DGUE);
- d) capitolato speciale e allegati 1 e 2;
- e) schema di accordo quadro;
- f) schema di contratto attuativo;
- g) patto di integrità in materia di contratti pubblici;
- h) codice di comportamento aziendale;
- i) richiamo al rispetto del divieto di fumo;
- j) informativa ai fornitori;
- k) documento sicurezza 7/23.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", al seguente link:

<https://documentale.ospedale.cuneo.it/L190/sezione/show/42922?idSezione=947&sort=&activePage=&search=&> e sulla Piattaforma Sintel.

2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno dieci giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma Sintel.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza per la presentazione dell'offerta, mediante pubblicazione sulla piattaforma Sintel in forma anonima.

Non sarà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- 3.1. L'accordo quadro è costituito da un unico lotto poiché i lavori in oggetto fanno parte di una omogenea tipologia di attività connesse fra loro dal punto di vista tecnico e organizzativo. Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente conveniente, sia per motivi legati all'economia di scala che per l'ottimizzazione degli aspetti gestionali e legati alla sicurezza e salute dei

lavoratori. Tale unitarietà non limita la concorrenza alle piccole medie imprese e la scelta di un solo operatore economico permette di semplificare la programmazione e l'esecuzione dei vari interventi.

L'accordo quadro si compone dei seguenti interventi:

| <i>Descrizione – CPV</i> | <i>Importo €</i> |
|---|----------------------|
| lavori edili e di muratura – 45262500-6 | 556.000,00 |
| impianti tecnologici – 45315000-8 | 514.000,00 |
| A) importo a base di gara | 1.070.000,00 |
| B) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 30.000,00 |
| A) + B) importo complessivo | 1.100.000,00 |

L'importo a base di gara di cui alla lettera A) comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 242.000,00.

Come evidenziato nella delibera di ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, la lettura sistematica della prima parte dell'art. 41, comma 14, del Codice, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice i contratti collettivi depositati al CNEL, applicabili al personale dipendente impiegato nei lavori sono:

| <i>settori contrattuali</i> | <i>codice</i> | <i>sotto settori contrattuali</i> |
|-----------------------------|---------------|--|
| F – Edilizia | F01 | aziende edili |
| C - Meccanici | C01 | settore metalmeccanico e installazione di impianti |

oppure:

contratti equivalenti, che assicurino le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori di quelli sopra indicati.

I contratti attuativi del presente accordo quadro sono finanziati con mezzi propri di bilancio.

3.2. La durata dell'accordo quadro è di anni tre a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. La durata del singolo contratto attuativo potrà superare il termine massimo di durata dell'accordo quadro qualora lo stesso sia stipulato entro il termine di vigenza dell'accordo quadro medesimo.

In ogni caso l'esaurimento dell'importo complessivo dell'accordo quadro costituisce termine prioritario di scadenza.

3.3. Qualora nel corso di esecuzione dei contratti attuativi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo delle variazioni dei prezzi si utilizzano gli indici ISTAT indicati all'art. 60, comma 3, lett. a), del Codice. In ogni caso saranno applicate le eventuali successive normative di riferimento.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici di cui all'art. 1, lett. 1) dell'Allegato I.1 del Codice e definiti dall'articolo 65 del Codice, possono partecipare in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori

economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sei giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Dette aggregazioni, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del Codice, sono ad esse equiparate ai fini della qualificazione Soa.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- b) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- c) *In caso di contratti afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, (PNC):* sono esclusi gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Sono esclusi gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICA-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG 1-classifica III o superiore e nella categoria scorporabile OG 11 – classifica III o superiore.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.12 al Codice, ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.

Resta ferma la facoltà per l'operatore economico concorrente di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dal citato Allegato II.12 al Codice.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'All. II.12, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 11, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziate, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziate indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (*consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443*) ai propri consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) (*consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili*), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Qualora il consorziate designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) (*consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443*), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziate per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 e, precisamente, l'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente OG1 e/o nella categoria scorporabile OG11.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- a) possedere e dichiarare i requisiti previsti dal punto 5, presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Sono sanabili, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario e la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, l'affidatario dell'accordo quadro esegue in proprio i lavori compresi nei singoli contratti attuativi. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente indica le lavorazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Considerata l'esigenza di rafforzare i controlli delle attività di cantiere, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario deve eseguire direttamente il 51 per cento di ciascuna delle due lavorazioni (cat. OG1 e cat. OG11).

Per le medesime ragioni, le due lavorazioni che possono essere subappaltate per il 49 per cento del contratto non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore di cui al punto 3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad adempiere alle misure previste dalla normativa in materia, tenendo conto delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi e del mercato di riferimento.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura non è obbligatoria la presa visione dei luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo in favore dell'Anac per l'importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17:00 del giorno lunedì 15 luglio 2024 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, (*per esempio raggruppamenti temporanei di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi*), in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se redatta in altra lingua, i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accolta perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di sei giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sei giorni lavorativi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, tramite la piattaforma Sintel, compila e allega la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione di cui all'allegato A da presentare in bollo;
- 2) copia di attestazione SOA richiesta al punto 6.2;
- 3) DGUE;
- 4) eventuale procura;
- 5) copia ricevuta pagamento contributo Anac;
- 6) documentazione in caso di avvalimento;
- 7) documentazione per i soggetti associati;
- 8) copia marca da bollo € 16,00.

15.1. **Domanda di partecipazione, DGUE, eventuale procura**

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato A**.

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere prodotto da ciascun operatore economico a partire dal *file* "eDGUE Request xml" esclusivamente tramite la funzionalità apposita di Sintel.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, c. 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data dell'invito alla procedura di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data del presente invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data del presente invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capogruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, la documentazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la documentazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la documentazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- d) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la documentazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dell'appalto e relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dell'appalto e relativa percentuale, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Per le aggregazioni di retisti: si applica, in quanto compatibile, l'articolo 68 del Codice.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve, a pena di esclusione:

- a) predisporre l'offerta economica su Sintel, indicando il ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- b) compilare, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'**allegato B** al presente disciplinare, da inserire nella busta virtuale dell'offerta economica, indicando:
 - gli oneri aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i costi della propria manodopera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore in caso di concorrente singolo (*se procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme della procura speciale*), dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o Geie già costituiti. Nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione "offerta economica" da parte di uno solo tra questi.

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 68 del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara.

L'elenco prezzi è composto dal Prezzario della Regione Piemonte - edizione 2024, adottato con D.G.R. 18 marzo 2024, n. 9-8305 e pubblicato sul B.U. n. 12 – Supplemento Ordinario n. 2 del 21 marzo 2024.

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all'importo a base di gara, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, si procede all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La Stazione appaltante procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia sulla base del metodo "A", scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2. al Codice, con le modalità gestite dalla piattaforma Sintel.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a cinque, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del Responsabile unico di progetto di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 110 del Codice.

Nel caso di parità di offerte, l'appalto verrà affidato mediante sorteggio nella medesima seduta di apertura delle offerte.

L'aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma Sintel, che garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La procedura di affidamento è svolta da un seggio di gara composto da un dirigente e da due testimoni della S. C. Tecnico.

La prima seduta ha luogo il giorno con inizio alle ore 8,30 del giorno mercoledì 17 luglio 2024.

Tale seduta, se necessario, può essere sospesa e aggiornata ad altra ora o a giorni successivi in date e orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma Sintel.

Le sedute si svolgeranno a distanza in modalità telematica mediante videoconferenza. Per partecipare gli operatori economici dovranno fornire mediante e-mail all'indirizzo ss.gare@ospedale.cuneo.it - entro le ore 12,00 del 15 luglio 2024 - il nominativo del legale rappresentante/procuratore dell'impresa oppure di persona munita di specifica delega e l'indirizzo mail della stessa a cui la Stazione appaltante potrà inoltrare l'invito di partecipazione.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a cinque.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta e:

- a) controlla la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attiva, ai sensi dell'art. 101 del Codice, l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- d) redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Accordo quadro, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile unico del progetto procede, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l'accesso al FVOE dell'Operatore Economico; il sistema consente l'accesso al fascicolo, previa autorizzazione dell'Operatore Economico.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 e dell'art. 55 del Codice, il contratto dell'accordo quadro è stipulato entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della conclusione dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura del due per cento dell'importo dell'accordo quadro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 117 del Codice. A tale garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

L'importo delle garanzie per i contratti attuativi è fissato nella misura del cinque per cento del valore dei contratti stessi, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice. La quantificazione delle citate garanzie è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'art. 18, comma 1, del Codice, dispone che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo l'allegato I.1, art. 3, comma 1, lett. b), in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'allegato I.4 del Codice, l'imposta di bollo pari a € 250,00 deve essere assolta dall'appaltatore al momento della stipula dell'Accordo quadro.

Il valore dell'imposta di bollo relativa ai contratti attuativi sarà individuato al momento della stipula dei singoli contratti e in proporzione al valore degli stessi.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I contratti attuativi sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

21. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, nel vigente Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente.

22. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Cuneo, 5 giugno 2024

IL RESPONSABILE SOSTITUTO
DELLA S. C. TECNICO
Dott. Ing. Giuseppe STUMPO
Firmato digitalmente